



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota di Metropolitana di Napoli s.p.a., concessionaria per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, prot. n. 388 del 28.2.23 con la quale si richiedeva l' emissione di ordinanza finalizzata alla disciplina dei lavori di realizzazione dei raccordi stradali tra l'area del "collegamento pedonale attrezzato tra la stazione Municipio e l'area portuale" - per brevità come "Uscita Porto" - della linea 1 di nuova pavimentazione e la preesistente area Beverello-Angioino, propedeutici alla riconsegna complessiva delle aree interessate dal sopra citato cantiere e funzionali all' accesso pedonale alla stazione metro linea 1 Municipio,;

**PRESO ATTO** dei contenuti del verbale di sopralluogo tenutosi in data 28.2.23 presso l'area di cantiere "Uscita Porto" di piazzale Angioino tra la Direzione Lavori, Metropolitana di Napoli s.p.a., SudMetro s.c. a r.l. e AdSP MTC ;

**RITENUTO** opportuno, allo scopo di consentire l'intervento sopra menzionato, rendere l'area demaniale marittima attualmente adibita a percorso pedonale di collegamento tra l'Angioino e piazza Municipio/calata Beverello, libera da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione di detto intervento nonché individuare un percorso pedonale temporaneo alternativo;

**VISTA** l'ordinanza A.d.S.P. nn. 6/22;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE  
DI INVESTIT

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;



## RENDE NOTO

Che, allo scopo di eseguire i lavori di realizzazione dei raccordi tra l'area dell' "Uscita Porto" di nuova pavimentazione e la preesistente area Beverello-Angioino, l'attuale percorso pedonale di collegamento tra piazzale Angioino e calata Beverello/piazza Municipio, nel solo tratto compreso dal punto A al punto B della allegata planimetria, è individuato quale ulteriore area di cantiere afferente l'opera "Uscita Porto",  
e, pertanto

## ORDINA

### Art.1

A decorrere dal 3.3.23 e fino al 30.6.23, ed in ogni caso fino a termine dei lavori, come da comunicazione da inviarsi a cura della Direzione dei lavori, è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell' area demaniale marittima individuata in tratteggio rosso nella allegata planimetria (attuale percorso pedonale tra piazzale Angioino e calata Beverello/piazza Municipio).

**Tala area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.**

In sostituzione, è individuato, in tratteggio verde nella allegata planimetria, il percorso pedonale di collegamento tra piazzale Angioino e calata Beverello/piazza Municipio. Dovranno essere garantiti due collegamenti, dotati di scivolo per sedie a rotelle, tra il nuovo percorso pedonale e i due attraversamenti pedonali già presenti sulla viabilità dell'Angioino e del Beverello, come individuati in sede di sopralluogo e riportati in pianta, quale scivolo 1 e scivolo 2.

### Art.2

Il termine indicato per il completamento dei lavori nell'area di cantiere del piazzale Angioino, come disciplinati con ordinanza n. 6/22, è fissato al 30.6.23.

### Art.3

**L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:**

1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari e dei mezzi che operano
2. Adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori;
3. L'impresa esecutrice è tenuta a predisporre la deviazione e modifica dei percorsi pedonali attuali, in base alle indicazioni dell'A.d.S.P., a realizzare la relativa segnaletica orizzontale e



verticale e di tutte le opere concordate nel corso dei sopralluoghi e riportate in legenda alla planimetria;

4. A cura della D.L. e del C.S.E. dovrà provvedersi al rispetto delle prescrizioni nonché alla verifica continua delle condizioni di sicurezza. Al riguardo, le eventuali circostanze che comportino una diminuzione di sicurezza per il transito dei pedoni e dei veicoli, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ente che adotterà i provvedimenti del caso.

#### **Art. 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

#### **Art. 5**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente.

Napoli, li 02/03/23

REGISTRATA IL  
03.03.2023

**IL PRESIDENTE**

Avv. Andrea ANNUNZIATA

